

TITOLO II

CONCESSIONE PER PASCOLI E FORAGGERE

Art. 19

1. Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata annuale e si attuano attraverso il regime della capitazione.

Art. 20

1. Tutti i residenti proprietari di capi ovi-caprini, bovini, suini ed equini, possono usufruire dei terreni del demanio civico del Comune di Oniferi presentando apposita domanda, precisando la specie ed il numero dei capi da introdurre al pascolo nei termini stabiliti dall'avviso pubblico. La domanda dovrà essere corredata da relativa certificazione attestante il numero dei capi di proprietà rilasciata dal servizio veterinario.

2. Nei termini per la conclusione del procedimento, il Responsabile del Servizio Amministrativo approva con propria determinazione la lista di carico, da intendersi quale provvedimento multinominativo con la indicazione del canone dovuto e delle UBA assegnate a ciascun richiedente rispettivamente ai sensi del successivo art. 23 e 24.

4. È facoltà dell'Amministrazione comunale verificare in qualsiasi momento la consistenza del numero di capi di proprietà riportati nel Registro Aziendale di Stalla, regolarmente vidimato dai Veterinari dall' ASL di competenza.

Art. 21

1. L'Amministrazione Comunale predispone un Piano di Gestione Economica dei Pascoli e in cui si prevede il carico di bestiame sopportabile in riferimento alle diverse tipologie di soprassuolo che caratterizzano le superfici da sottoporre al pascolo degli allevamenti zootecnici.

2. Al fine di favorire l'esercizio comune del pascolo, anche in relazione alla capacità di sopportazione del carico di bestiame, è fissato in 200 UBA il massimale dato in uso al singolo concessionario. È salva la facoltà della Giunta comunale di stabilire ulteriori restrizioni all'introduzione del bestiame a tutela del patrimonio silvo-pastorale.

3. Della superficie pascoliva viene affrancata una porzione, non superiore al 20% della superficie medesima, al fine di consentire l'uso civico alle richieste sopravvenute nel corso dell'anno ancorché oltre i termini di cui all'art. 20.

Art. 22

1. Con deliberazione la Giunta Comunale determinerà il canone annuo dovuto per ciascun capo, tenuto conto delle spese di gestione (vigilanza, manutenzione ordinaria, recinzione, abbeveratoi, manutenzione straordinaria, etc.) sostenute dal comune.

2. Per la definizione dei canoni di cui al capo che precede, la Giunta comunale ispira la definizione ai criteri progressivi tenuto conto del carico di bestiame – stabilito secondo gli indici di conversione rispetto all'UBA - e delle seguenti fasce:

fascia a: 0 – 69 UBA

fascia b: 70 – 149 UBA

fascia c: 150 – 200 UBA

Art. 23

1. Le persone autorizzate a introdurre bestiame nel territorio comunale sono tenuti al pagamento del canone in unica soluzione o, alternativamente, in forma rateale, comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno per cui è richiesta l'autorizzazione, sulla base delle UBA assegnate nella lista di carico di cui all'art. 20 co. 2.

2. La certificazione relativa all'utilizzo del pascolo comunale e alla regolarità tributaria verrà rilasciata soltanto all'accertata assenza di pendenze contabili per le annualità pregresse e comunque dopo che sia stato effettuato il pagamento a saldo del canone dovuto per l'annata agraria cui si riferisce la certificazione richiesta. Il pagamento oltre i termini stabiliti nel presente articolo darà luogo all'applicazione degli interessi legali e di mora.

3. Le ipotesi di ritardato pagamento del canone nei termini individuati nel comma 1 comportano l'applicazione di sanzioni a titolo di mora. Rispetto al canone dovuto, esse vengono determinate nel 5% per i primi 6 mesi e nella misura del 10% per i periodi eccedente il detto termine.

4. Per i casi di ritardato pagamento vengono stabilite aliquote per la determinazione della sanzione in ragione della durata del ritardato pagamento e dell'atteggiamento del trasgressore. In questo senso, viene operata la differenziazione fra ravvedimento per chi risolve spontaneamente le pendenze contabili e quanti omettono di regolarizzare il pagamento o comunque lo fanno dopo le ingiunzioni dell'ufficio comunale;

5. Se il pagamento avviene a seguito di contestazioni formali e comunque solo dopo le ingiunzioni dell'ufficio competente, si applicano le sanzioni di mora in misura doppia, indipendentemente dal tempo in cui interviene la regolarizzazione della pendenza tributaria.

6. La pendenza è risolta con il pagamento del canone dovuto, del pagamento della mora (con le percentuali a seconda che si tratti di ravvedimento o di pagamento a seguito di ingiunzione) e dell'interesse legale. Per il calcolo del canone e la corretta imputazione degli interessi è possibile usare la seguente formula:

Canone dovuto + Interessi + Mora

Art. 24

1. Per la formazione della lista di carico, il territorio adibito a pascolo viene suddiviso in UBA (Unità Bestiame Adulto) e il canone unitario sarà determinato dal rapporto fra la seguente tabella di equivalenza e il costo unitario per capo ovino/caprino. In via transitoria e in attesa di approvazione definitiva del piano di valorizzazione delle terre civiche e la destinazione a categoria, le UBA sono determinate avendo riguardo dello stato della cotica erbosa.

2. Il carico di bestiame viene determinato osservando gli indici di conversione definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, distintamente per le categorie di soprassuolo ove censite catastalmente.

Art. 25

1. In assenza di indicazioni precise da parte del Piano di Gestione Economica dei Pascoli, annualmente, in relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione, fissa il periodo primaverile di riposo pascolativo delle superfici classificate a pascolo al fine di garantire l'autoriproduzione delle specie vegetali pabulanti e l'ottenimento di superfici in grado di assicurare un buon valore quali-quantitativo dei pascoli.

Art. 26

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali senza la prescritta autorizzazione. Chiunque contravvenga a tale disposizione, fermo restando le norme degli articoli 843 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con ammenda di cui all'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 27

1. I capi di bestiame immessi nel territorio comunale dovranno risultare in regola con la certificazione sanitaria rilasciata dal competente servizio della ASL.

2. È vietata l'immissione di animali allevati non conformi alla specie denunciata in domanda anche se di proprietà dello stesso assegnatario.

Art. 28

1. La bolletta di pascolo dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti delle Forze Pubbliche o degli incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29

1. I titolari di autorizzazione di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con una sanzione pecuniaria stabilita dall'Organo competente per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 30

1. Nel caso di epizootie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.